

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

**ARES SARDEGNA**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Contratto per l'affidamento quinquennale della gestione degli interventi riabilitativi a favore di utenti del dipartimento di salute mentale Zona Sud da realizzarsi nella residenza psichiatrica denominata "SRPAE-SRP2" (struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere estensivo) (nel bando e relativi allegati individuata come "comunità a media intensità riabilitativa") ubicata in comune di Fluminimaggiore (CI) tra le parti:

- **Azienda Regionale della Salute (ARES)**, in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03990570925, in persona del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica Dottor Antonello Podda, nato a Nuoro in data 25/04/1968, dotato dei necessari poteri rappresentativi in forza di quanto disposto con la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 e con la deliberazione di proroga e conferma n. 47 del 30/03/2022 (di seguito e per brevità, anche e solo "**ARES**" e/o "**Stazione Appaltante**"),
- la società Coop. Sociale CTR Onlus società cooperativa per azioni (nel seguito definito anche "Fornitore dei servizi"), con sede legale in Cagliari, Via Roma 167, codice fiscale e partita IVA n. 01361690926.

**PREMESSO**

a) che in forza di quanto previsto dalla normativa di riforma del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 11/09/2020, n. 24, a decorrere dal 1 gennaio 2022 è costituita l'Azienda Regionale della Salute (ARES), che subentra alla cessata ATS Sardegna nella gestione dei rapporti relativi alla procedura di gara sopra indicata e, pertanto, stipula

il presente contratto;

b) che la ATS Sardegna, con determinazione a contrarre a contrarre n. 752 del 04/10/2021,

ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto di rilevanza comunitaria con procedura

aperta in modalità telematica, destinata alla selezione di operatori economici al quali

affidare il servizio quinquennale di gestione della struttura residenziale psichiatrica di

Fluminimaggiore (CI)

c) che con Determinazione del Direttore della S.C. Acquisti di Servizi Sanitari n. 1569

del 11/05/2022, la ARES Sardegna ha approvato tutte le operazioni e gli atti della

procedura di gara per la fornitura dei servizi a favore di utenti dei Dipartimenti di

Salute Mentale Area Sud della Sardegna: Interventi riabilitativi nella residenza

psichiatrica denominata "Struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti a carattere

Estensivo" (SRPAE - SRP2) nel Comune di Fluminimaggiore ed ha determinato l'aggiudicazione

definitiva della gara in favore della società Coop. Sociale CTR Onlus società cooperativa

per azioni di Cagliari;

d) che il Fornitore risultato aggiudicatario della gara e, per l'effetto, ha espressamente

manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad

eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le

modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel Bando di gara, nel Disciplinare di

gara, nel Capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli atti ivi

richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dalla documentazione

di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e,

in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione

tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;

- che il presente contratto costituisce l'atto di affidamento dei servizi di

gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica denominata "SRPAE-SRP2" (Struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti Per Trattamenti a carattere Estensivo) da svolgersi a cura della Società Coop. Sociale CTR Onlus nell'immobile sito in Fluminimaggiore (CI);

- che in data 13 luglio 2021 la ATS Sardegna - ASSL di Carbonia del Sulcis ha chiesto al Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il parere di compatibilità e di funzionalità, in merito gli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 ed alla L.R. n. 24 del 11/09/2020 per la realizzazione di una struttura sanitaria destinata a struttura residenziale psichiatrica per adulti a carattere estensivo (ex SRPAE) - (SRP2), con sede operativa in Località PERDA DE FOGU nel Comune di Fluminimaggiore, con capacità operativa di n. 8 (otto) posti letto.

- che il Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale in data 20/07/2021 prot. n. 235834 ha espresso il parere favorevole di compatibilità e funzionalità di cui sopra valido per un periodo di tre anni (ai sensi della D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata in via definitiva con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016, trattandosi di una struttura sanitaria ad alta complessità);

- che immediatamente dopo la firma del presente contratto la ASL del Sulcis richiederà l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;

- che la stipula del presente contratto è condizione essenziale per il rilascio della succitata autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale da parte all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;

- che il Fornitore dei servizi dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dagli allegati e dalla propria offerta tecnica definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore dei servizi ha presentato per la stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, la documentazione richiesta con nota 20/06/2022 PG/2022/0045967

- che alla data di stipula del presente contratto non risultano attive convenzioni CONSIP n  della Centrale di Committenza Regionale in relazione ai servizi oggetto di del presente affidamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti di gara e gli altri documenti richiamati, ancorch  non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Nel caso insorgessero difficolt  interpretative o contraddizioni in merito alla disciplina del presente rapporto, si far  riferimento al combinato disposto delle clausole del presente contratto e dei documenti di cui al precedente punto 1.1 e, qualora permanessero contrasti, si adotter  la soluzione pi  coerente con il testo del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del contratto

2.1. La ARES affida al Fornitore dei servizi che, alle specifiche condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica presentata in gara e nel presente contratto, accetta, le attivit  (in seguito congiuntamente denominate "servizi") concernenti la

gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica denominata "SRPAE-SRP2" (Struttura Residenziale Psichiatrica Per Adulti Per Trattamenti a carattere Estensivo) (nel bando e relativi allegati individuata come "Comunità a media intensità terapeutica") da realizzarsi a cura del medesimo soggetto affidatario nella struttura ubicata nel Comune di Fluminimaggiore (CI), in località "PERDA DE FOGU".

2.2. Il Fornitore dei servizi si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza, e secondo le procedure e le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nell'offerta tecnica, fatte salve tutte le soluzioni tecniche migliorative introdotte nel progetto finale della struttura residenziale, secondo quanto specificato in premessa.

#### Art. 3. Inizio attività e durata contrattuale

3.1. La struttura residenziale proposta è pronta all'utilizzo con tutti i requisiti richiesti dal capitolato e tutte le soluzioni tecniche migliorative introdotte nel progetto finale.

3.2. L'inizio delle attività di gestione dovrà essere formalizzata in apposito verbale a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione al funzionamento e dell'Accreditamento della struttura,.

3.3. La durata dei servizi oggetto del presente contratto è di mesi 60 (sessanta) decorrenti dalla data di inizio attività di cui al precedente punto 3.2.

3.4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

3.5 l'avvio del servizio dovrà avvenire entro il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

Considerata la particolare tipologia dei pazienti si prevede un progressivo ingresso nella struttura secondo un cronoprogramma che sarà concordato nei dettagli tra la Direzione del

DSMD e Ditta aggiudicataria.

Potrà essere disposta l'estensione del servizio di cui trattasi per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi. Tale opzione potrà essere esercitata nel corso della quinta annualità contrattuale.

Si da atto che l'estensione del servizio avverrà senza rinegoziazione, agli stessi patti e condizioni prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e definite dal presente Capitolato Speciale di gara.

Art. 4. Importo stimato del contratto

4.1. In funzione del canone giornaliero offerto per singolo paziente, pari ad € 124,50 IVA esclusa, il corrispettivo complessivo quinquennale per l'esecuzione del presente contratto da parte del Fornitore dei servizi, calcolato nell'ipotesi di utilizzazione a pieno regime della struttura è determinato nella somma di € 1,817.700,00 IVA esclusa.

Art. 5. Contabilizzazione e fatturazione dei servizi

5.1. La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata dal Fornitore dei servizi con cadenza mensile posticipata. L'importo fatturato mensilmente sarà determinato dal numero complessivo di giornate di degenza effettuate nel corso del mese di riferimento moltiplicate per la tariffa giornaliera di € 124,50 + IVA per giornata di degenza.

5.2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla ARES in favore del Fornitore dei servizi, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

5.3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dei servizi deve indicare il riferimento alla deliberazione di aggiudicazione, oltre che al codice CIG 89784535CD assegnato alla gara e dovrà essere intestata e inoltrata secondo le modalità previste dall'ordinativo di fornitura in piattaforma NSO.

5.4. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente all'esecuzione dei servizi, una volta accertata la conformità alle previsioni contrattuali e previo ricevimento dell'ordinativo in piattaforma NSO.

5.5. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere i servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dalla ARES.

5.6. La liquidazione delle fatture sarà effettuata al netto delle eventuali penali accertate ai sensi del successivo articolo 14.

5.7. La ARES verificherà il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei dipendenti delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Fino all'acquisizione della predetta documentazione in corso di validità o qualora Il Fornitore dei servizi non risultasse in regola con gli obblighi suddetti, la ARES sospenderà il pagamento delle relative fatture fino alla concorrenza dei debiti certificati. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore dei servizi non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

#### Art. 6. Adeguamento dei corrispettivi

6.1. La determinazione degli importi contrattuali scaturisce dall'applicazione del sistema tariffario previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 64/11 del 28/10/2018 per le Strutture Residenziali Psichiatriche per Adulti a carattere Estensivo (SRPAE) - (SRP2) e dal ribasso d'asta proposto i sede di gara dal Fornitore dei servizi. Un eventuale adeguamento dei corrispettivi potrà quindi essere determinato solo dalla modifica delle tariffe regionali sopra citate e alle condizioni che la Giunta Regionale vorrà indicare.

Art. 7. Direzione dell'esecuzione del contratto

7.1. Prima dell'avvio dei servizi, e comunque nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dei servizi è tenuto a comunicare alla ARES l'organigramma della struttura di Coordinamento, nonché il nominativo del Direttore dei Servizi Appaltati e dei Responsabili designati, nonché delle funzioni e responsabilità assegnate.

7.2. Analogamente, prima dell'assunzione dell'appalto, la ARES comunicherà al Fornitore dei servizi i nominativi di tutte le figure dirigenziali coinvolte.

7.3. Per i servizi oggetto della presente gara il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Maurizio Paulis, Dirigente Medico Psichiatra in servizio presso il CSM di Iglesias;

7.4. Per i servizi oggetto della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Franco Mario Casula, Funzionario Amministrativo in servizio presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari: egli è responsabile del controllo sull'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

7.5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

7.6. I rapporti tra la ARES e il Fornitore dei servizi sono tenuti rispettivamente dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei servizi appaltati o da loro incaricati cui la ARES e il Fornitore dei servizi dovranno conferire formalmente adeguati poteri.

7.7. Il Responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile che sovrintende al presente appalto e rappresenta per la ARES l'interlocutore ufficiale nei confronti del Fornitore dei servizi.



7.8 Per effetto della L.R. n. 24/2020, le successive fasi del procedimento potranno rientrare nella responsabilità della ASL n. 7 del Sulcis competente per territorio. Potrà quindi verificarsi la necessità di subentro della medesima ASL n. 7 nella titolarità del contratto e, ai sensi dell'art. 34 e seguenti della L.R. RAS n. 8/2018, l'esigenza di nominare un diverso R.U.P. per la fase esecutiva, un nuovo Direttore di Esecuzione del Contratto ed eventuali altri collaboratori con funzioni di direttore operativo. In ogni caso non potranno essere modificate le condizioni di aggiudicazione e svolgimento dei servizi appaltati oggetto del presente contratto.

7.9 Il Direttore dei servizi è preposto dal Fornitore dei servizi alla direzione e alla vigilanza complessiva sullo svolgimento dei servizi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, competono al direttore dei servizi le seguenti attribuzioni:

- intrattenere con il responsabile del procedimento e con il direttore dell'esecuzione del contratto ogni rapporto utile ed opportuno per lo svolgimento dei servizi e dare esecuzione alle disposizioni impartite;
- organizzare, dirigere e condurre i servizi appaltati in conformità agli impegni assunti contrattualmente e alle norme di legge;
- provvedere a quant'altro ritenuto utile ed opportuno per la corretta esecuzione del contratto anche in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

7.10. Ogni comunicazione tra le Parti concernente gli obblighi contrattuali, quali, ad esempio, disposizioni e richieste della ARES, risposte e contestazioni del Fornitore dei servizi, accordi, ecc., dovrà avvenire per iscritto.

7.11. È inoltre fatto obbligo al Fornitore dei servizi, ogni qual volta la Direzione della ARES lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita alla ARES, presso gli uffici della stessa negli orari stabiliti, per ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto. In caso di urgenza vi

si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.

7.11. Il Fornitore dei servizi che personalmente non segua le prestazioni di servizio o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante. La delega dovrà pervenire alla ARES a mezzo lettera raccomandata o PEC.

#### Art. 8. Vigilanza, verifiche e controlli

La costante vigilanza e il controllo circa il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali è affidata al Direttore per l'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 7.3.

#### Art. 9. Obblighi del Fornitore dei servizi

9.1. Il Fornitore dei servizi deve farsi carico della globale efficienza dei servizi richiesti. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del Fornitore dei servizi.

9.2. Inoltre e in ogni caso, il Fornitore dei servizi, nel momento dell'attivazione del servizio, si impegna a garantire:

- di essere in possesso dei requisiti normativi, tecnici e professionali necessari a dare corretta esecuzione al presente contratto, in conformità alle previsioni del capitolato;
- di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività di cui al presente contratto, in conformità alle previsioni del capitolato, e di essere munito delle prescritte autorizzazioni, licenze e/o permessi, nel rispetto della limiti imposti dalla normativa vigente, restando inteso che, in ogni caso, il contratto avrà efficacia solo dal momento in cui tutte le necessarie autorizzazioni saranno acquisite;
- di aver adempiuto e di adempiere nel futuro puntualmente a tutti gli obblighi di legge (in relazione soprattutto a salari, contributi, assicurazioni contro gli infortuni) nei confronti dei propri dipendenti, manlevando la ARES da ogni e qualsiasi responsabilità

al riguardo;

- di avvalersi esclusivamente di personale dipendente qualificato;

- di utilizzare esclusivamente locali ed attrezzature conformi alle vigenti disposizioni

di legge, con particolare riguardo alle norme sull'igiene del lavoro, sulla prevenzione

degli incendi e degli infortuni in generale, manlevando la ARES da ogni e qualsiasi

responsabilità al riguardo;

- di mantenere la massima segretezza e non utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione

del contratto, notizie, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza, anche ai

sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- di collaborare con la ARES in caso di sciopero o di sopravvenute cause di forza maggiore

per l'adozione delle misure idonee a garantire la continuità dei servizi;

- di consentire alla ARES di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di

tali verifiche;

- di predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire alla ARES di monitorare la conformità dei servizi alle

disposizioni del capitolato, dell'offerta e del presente contratto;

- di osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni contrattuali

tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno

predisposte e comunicate dalla ARES;

- di comunicare tempestivamente alla ARES le eventuali variazioni della propria struttura

operativa e/o logistica coinvolta nell'esecuzione dei servizi affidati.

Art. 10. Divieto di subappalto e divieto di cessione del contratto

10.1. Non è ammesso il subappalto, stante il fatto che in sede di offerta la società

C.T.R. ONLUS ha dichiarato di non voler ricorrere all'istituto del subappalto.

10.4. È fatto assoluto divieto al Fornitore dei servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa, ovvero di consentire il subentro di altri soggetti estranei alla procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'art. 116 del Codice.

Art. 11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

11.1. Il Fornitore dei servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore dei servizi si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le norme regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

11.2. Il Fornitore dei servizi si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

11.3. Il Fornitore dei servizi si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

11.4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore dei servizi anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

11.5. Il Fornitore dei servizi è tenuto ad osservare le norme di legge e contrattuali in materia di trattamento retributivo, assicurativo e previdenziale nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, secondo le rispettive discipline.

11.6. Il Fornitore dei servizi è tenuto, nei confronti della ARES, agli adempimenti in tema di normativa "antimafia". A tale proposito la ARES, in adempimento delle disposizioni antimafia, ha inoltrato alla competente Prefettura la richiesta di informazioni inerenti eventuali infiltrazioni mafiose a carico della società Coop. Sociale CTR Onlus.

Art. 12. Sicurezza dei luoghi di lavoro

12.1. Il Fornitore dei servizi si impegna a comunicare alla ARES, entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che sarà il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all'inizio del servizio, il Responsabile suddetto deve presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori».

12.2. La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.

12.3. L'inosservanza da parte del Fornitore dei servizi delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro costituisce un oggettivo motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13. Responsabilità

13.1. Il Fornitore dei servizi è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e risponde nei confronti della ARES, dei dipendenti, convenzionati ed altri

soggetti presenti a qualunque titolo all'interno delle strutture, nonché nei confronti dei pazienti e dei terzi in genere, per ogni danno o infortunio arrecati direttamente o indirettamente a persone o beni mobili ed immobili in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ai presenti servizi, anche se eseguite da parte di subappaltatori.

13.2. A tal fine il Fornitore dei servizi ha stipulato con la Compagnia Allianz SpA, in data \_\_\_\_\_, la polizza assicurativa n. 060464001, più volte successivamente integrata, per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti della ATS e di terzi, con massimali:

- di Euro 2.582.000,00 per sinistro, con limite di
- di Euro 2.582.000,00 per ogni persona danneggiata;
- di Euro 2.582.000,00 per danni a cose ed animali.

13.3. Inoltre, la medesima polizza assicurativa garantisce i dipendenti del medesimo Fornitore dei servizi - garanzia RCO - con un massimali:

- di Euro 2.582.000,00 per ogni sinistro;
- di Euro 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata.

13.4. In ogni caso si conviene e si precisa che il Fornitore dei servizi sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e che non dovessero essere coperti dalle polizze. La stipula delle predette polizze, infatti, non esonera in alcun modo il Fornitore dei servizi dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara.

13.5. La validità delle polizze dovrà permanere dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell'affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna.

13.6. Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico del Fornitore dei servizi

e compensato nei corrispettivi contrattuali.

14.7. Con riguardo agli articoli 1892 e 1893 c.c., in nessun caso riserve o eccezioni derivanti dall'affidatario saranno opponibili alla ASL.

#### Art. 14. Inadempimenti e penalità

14.1. La ARES si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso le sedi in cui si svolge il servizio al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui alla presente procedura.

14.2. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR/PEC le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non superiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

14.3. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Amministrazione contraente ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale.

14.4. Si fa presente che l'accettazione del servizio oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari ATS competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute rilevare all'atto dell'esecuzione del servizio.

14.5. L'aggiudicatario incorre nelle penalità in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute.

14.6. Le penali che verranno applicate, sono quelle di seguito riportate:

- esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite e/o mancata

esecuzione delle prestazioni: perdita del relativo compenso. L'effettiva qualità viene

accertata in esito a un procedimento in contraddittorio tra la ARES e

l'aggiudicatario;

- mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e degli obblighi di legge nei

confronti del personale. Prima infrazione € 1.000,00 per singolo addetto; seconda

infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice

civile;

- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate,

spostamento di orari, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza

delle prescrizioni esecutive, altre analoghe o similari da € 250,00 a € 1.000,00 in

relazione all'entità delle inadempienze.

14.7. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l' ARES potrà rivalersi

sulla cauzione disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Nei casi di grave recidiva, la ARES ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto.

14.8. Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, in caso di mancata

esecuzione dei servizi previsti o di parte di essi, la ARES può provvedervi d'ufficio,

ricorrendo a terzi, e ciò a tutto carico dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto al

risarcimento dell'eventuale maggior danno subito ed all'applicazione della penalità.

14.9. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione della penale avverrà mediante

emissione di nota di credito, da imputare sui pagamenti periodici, o anche mediante

escussione parziale o totale della garanzia fidejussoria definitiva, che dovrà essere

reintegrata dall'aggiudicatario.

Art. 15. Cauzione definitiva

15.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore dei

servizi ha consegnato alla ARES polizza fideiussoria n. 1011407976, emessa in data



29/06/2022 dalla compagnia HDI Assicurazioni, per un importo di € 90.885. Nel corso di  
vigenza contrattuale il valore della predetta cauzione è progressivamente svincolata a  
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento  
dell'iniziale importo garantito ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del  
D.lgs. 50/2016.

15.2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici  
assunti dal Fornitore dei servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista  
l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ARES ha diritto di  
rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali, in alternativa  
all'effettuazione di corrispondenti trattenute sulle somme dovute al Fornitore dei  
servizi.

15.3. La predetta garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla  
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del  
medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti  
della ARES verso il Fornitore dei servizi, a seguito della piena ed esatta esecuzione  
delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

15.4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di  
penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dei servizi dovrà provvedere al  
reintegro della stessa sino all'importo originario o a quello ridotto ai sensi di legge a  
misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, entro il termine di trenta giorni  
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ARES.

#### Art. 16. Risoluzione - Condizione risolutiva

16.1. Nel caso le inadempienze contestate si ripetessero e/o qualora l'affidatario non  
corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dal capitolato e dal disciplinare di  
gara, oppure si riscontrassero deficienze nel servizio che non consentano la continuazione

neppure temporanea del rapporto contrattuale, la ARES potrà risolvere il contratto ed affidarlo a terzi in danno all'inadempiente Fornitore dei servizi, restando impregiudicata l'azione di rivalsa per eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione a questo riguardo.

16.2. Sarà altresì causa di risoluzione, l'eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

16.3. Il Fornitore dei servizi con la sottoscrizione del contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel capitolato e in tutti gli altri documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, hanno carattere di necessità. In particolare il Fornitore dei servizi, sottoscrivendo il presente contratto, rinuncia a sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele o particolari accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi.

16.4. L'Amministrazione potrà inoltre procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese dell'operatore economico affidatario inadempiente, la continuità del servizio, oltre che nei casi previsti nei precedenti punti, nei seguenti casi:

- 1) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio in argomento;
- 2) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- 3) frode, grave negligenza e inadempimento nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- 4) cessione totale o parziale del contratto;

5) dopo tre contestazioni scritte;

6) nei casi in cui risultati pregiudicata l'efficacia delle coperture assicurative prescritte dal Disciplinare di gara.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per il maggior danno subito, derivante dall'inadempimento contrattuale.

16.5. La ATS dovrà comunicare al Fornitore dei servizi, entro 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla conoscenza della situazione che determinerebbe la rescissione del contratto, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a proporre un'eventuale domanda di risoluzione in via ordinaria.

16.6. Il Fornitore dei servizi, ove lo ritenga opportuno, ed entro i successivi quindici giorni (naturali e consecutivi) potrà dare risposta alla comunicazione di risoluzione del contratto per addurre al contraddittorio eventuali giustificazioni. Resta alla ARES, nei successivi 15 giorni (naturali e consecutivi) la decisione sulla risoluzione del contratto.

16.7. Il Fornitore dei servizi, anche in caso di risoluzione del contratto, dovrà garantire il servizio fino all'affidamento del medesimo al nuovo aggiudicatario. Avvenuta la risoluzione, la ARES e il Fornitore dei servizi determineranno in contraddittorio lo stato di avanzamento del servizio che darà luogo alla redazione del conto finale di liquidazione.

16.8. La ARES, nel richiedere la risoluzione del contratto, non rinuncia al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore dei servizi il rimborso dell'eventuale incremento dei costi rispetto a quelli che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. A tale riguardo la ARES sospenderà i

pagamenti delle prestazioni sino alla quantificazione del danno che il Fornitore dei servizi è chiamato a risarcire, operando anche eventuali compensazioni sui crediti vantati dallo stesso.

16.9. Nell'ipotesi in cui pervenissero alla ARES positive informazioni, ai sensi degli articoli 91 e 94 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, circa la presenza o il tentativo di infiltrazione mafiosa all'interno della Società Coop. Sociale CTR Onlus, il contratto sarà risolto ipso jure e troveranno applicazione le disposizioni dettate per la risoluzione per inadempimento in danno del Fornitore dei servizi.

Art. 17. Danni e rischi

17.1. Il Fornitore dei servizi sarà responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria per qualsiasi danno che possa derivare dalla imperfetta esecuzione dei servizi appaltati.

17.2. Dovendo la ARES garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi erogati nei confronti della popolazione assistita in quanto servizio pubblico essenziale, l'appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei servizi in ogni caso, anche in presenza di eventi esterni (manifestazioni, eventi meteorologici, ecc.).

17.3. In particolare anche per il caso di sciopero, il Fornitore dei servizi dovrà comunque garantire i servizi minimi di propria competenza con modalità e livelli di svolgimento tali da assicurare la continuità e il mantenimento degli standard qualitativi.

17.4. Qualora si verificano degli eventi di carattere straordinario non prevedibili, ovvero si abbiano motivi per ritenere che uno di detti eventi si possa verificare, il Fornitore dei servizi dovrà darne immediata comunicazione alla ARES e dovrà prestare la collaborazione necessaria a minimizzare le conseguenze di tale evento anche, se del caso, incrementando gli orari di lavoro.

Art. 18. Forza maggiore. Emergenze

18.1. Il Fornitore dei servizi è tenuto a dare immediata comunicazione alla ATS ARES del

verificarsi di sopravvenute cause di forza maggiore che possano compromettere, in tutto o in parte la continuità e l'adeguatezza dei servizi. La ARES promuoverà, in contraddittorio con il Fornitore dei servizi, le misure eventualmente necessarie per ovviare alle sopravvenute circostanze.

18.2. Qualora, in presenza di situazioni di cui al presente articolo, l'adozione di misure tempestive consenta lo svolgimento dei servizi in conformità alle previsioni contrattuali o comunque di ridurre gli effetti, il Fornitore dei servizi, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla ATS, dovrà provvedervi in piena autonomia.

18.3. Il Fornitore dei servizi dovrà altresì rendersi disponibile ad accettare variazioni ai servizi, su specifica richiesta della ARES, in presenza di situazioni di urgenza od emergenza derivanti da sopravvenute cause di forza maggiore.

Art. 19. Controversie

19.1. Le Parti s'impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto.

19.2. Per ogni controversia relativa al presente contratto si stabilisce di comune accordo tra le parti la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Art. 20. Norme transitorie e finali

20.1. Tutte le spese derivanti dal contratto sono a carico del Fornitore dei servizi, che se le assume espressamente.

20.2. Eventuali modifiche, integrazioni o deroghe del contratto e dei suoi allegati, devono risultare da specifiche pattuizioni scritte.

20.3. Il Fornitore dei servizi dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni;

conseguentemente al presente contratto, in caso di registrazione, dovrà essere applicata

l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 con ogni

relativo onere a carico del Fornitore dei servizi. Dichiaro che il presente contratto è

esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR n.

642/1972, come modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 460/1997.

Per la ARES Sardegna

Per il Fornitore dei servizi

Il Direttore Dip. Gest. Accentr. Acquisti e Logistica

Coop. Sociale CTR Onlus

Dott. Antonello Podda

Sig. Vincenzo Porcu

Il sottoscritto Vincenzo Porcu, quale legale rappresentante del Fornitore dei Servizi, ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di avere esatta

conoscenza di tutti i documenti di gara, amministrativi e tecnici e dichiara, altresì, di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato

e di approvare specificamente le clausole e condizioni di tutti gli articoli del presente

contratto di seguito elencati: Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati, Art. 2.

Oggetto del contratto, Art. 3. Inizio attività e durata contrattuale, Art. 4. Importo

stimato del contratto, Art. 5. Contabilizzazione e fatturazione dei servizi, Art. 6.

Adeguamento dei corrispettivi, Art. 7. Direzione dell'esecuzione del contratto, Art. 8.

Vigilanza, verifiche e controlli, Art. 9. Obblighi del Fornitore dei servizi, Art. 10.

Divieto di subappalto e divieto di cessione del contratto, Art. 11. Obblighi derivanti dal

rapporto di lavoro, Art. 12. Sicurezza dei luoghi di lavoro, Art. 13. Responsabilità, Art.

14. Inadempimenti e penalità, Art. 15. Cauzione definitiva, Art. 16. Risoluzione -

Condizione risolutiva, Art. 17. Danni e rischi, Art. 18. Forza maggiore. Emergenze, Art.

19. Controversie, Art. 20. Norme transitorie e finali..

Per il Fornitore dei servizi

Coop. Sociale CTR Onlus

Sig. Vincenzo Porcu

Selargius, \_\_\_\_\_